

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVATI DAL SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

INDICE

- Articolo 1 - Contesto di riferimento
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Destinatari
- Articolo 4 - Presa in carico
- Articolo 5 - Soggetti ospitanti
- Articolo 6 - Convenzione e progetto personalizzato
- Articolo 7 - Impegni delle parti
- Articolo 8 - Durata
- Articolo 9 - Contributi e indennità
- Articolo 10 - Monitoraggio
- Articolo 11 - Assicurazione e comunicazioni obbligatorie
- Articolo 12 - Sicurezza
- Articolo 13 - Tutela dei dati personali

Allegati:

1. Mod01_Scheda segnalazione utente
2. Mod08_Scelta percorso
3. Mod12_Situazioni di Rischio in Aziende Stage
4. Mod13_Registro tirocinio
5. Schema Convenzione
6. Schema Progetto Personalizzato
7. Informativa trattamento dati

Art. 1 – CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento disciplina l’attuazione dei “Tirocini di inclusione sociale” attivati dal Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo, costituitosi tramite convenzione stipulata tra i Comuni dell’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo (Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino) e il CFP Ticino Malpensa per il periodo dallo 01.02.2020 al 31.12.2022.

I riferimenti normativi sono:

- la **Legge 328/2000** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, i cui principi generali si concretizzano nella promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, e nella prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- **l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 7/CSR del 22.01.2015** “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione”;
- la **Delibera Giunta Regionale n. 5258 del 06.06.2016** “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee Guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22.01.2015”;
- la **Delibera Giunta Regionale n. 5451 del 25.07.2016** che approva la “Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee Guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015”;
- il **Decreto Regionale n. 10963 del 02.11.2016** “Approvazione dei modelli di Convenzione e di Progetto Personalizzato dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui alla DGR 25.07.2016 n. X/5451, in attuazione delle Linee Guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015”;
- la **Deliberazione Giunta Regionale n. 7763 del 17/01/2018** “Indirizzi regionali in materia di tirocini (prosecuzione del procedimento per decorrenza dei termini per l’espressione del parere da parte della competente commissione consiliare ai sensi dell’art. 1 commi 24 e 26 della legge regionale 3/2001).

Art. 2 – DEFINIZIONI

Il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale costituisce uno strumento in grado di concorrere alla ricostruzione di uno stile di vita integrato e autonomo di persone la cui disabilità e/o svantaggio sociale incidono in modo rilevante sulla tenuta lavorativa. La finalità non è l’inserimento lavorativo, ma favorire appunto l’inclusione sociale, riattivare e/o mantenere abilità socio-relazionali, nonché ristabilire i contatti tra la persona e il territorio.

Il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale pur non vincolando le parti all’instaurazione di un successivo rapporto di lavoro, a conclusione del tirocinio, non ne preclude la possibilità.

Art. 3 – DESTINATARI

I tirocini finalizzati all'inclusione sociale attivati secondo il presente Regolamento sono rivolti a persone residenti nei Comuni dell'Ambito e appartenenti alle seguenti tipologie:

- a) persone che versano in condizioni di disabilità fisica, sensoriale o intellettiva/psichica;
- b) persone che versano in condizioni di disagio psichico, anche non certificato;
- c) persone in carico a Servizi Specialistici (CPS, Ser.T., UEPE);
- d) persone prive di una rete socio-familiare di supporto, che vivono in situazioni multiproblematiche con difficoltà sui versanti personale, familiare, abitativo, economico e sociale.

Art. 4 – PRESA IN CARICO

La presa in carico dei destinatari avviene previo invio della scheda di segnalazione utente da parte del servizio sociale comunale che può coinvolgere nella compilazione i Servizi Specialistici coinvolti. Il SIL provvede alla presa in carico dell'utente e, in rete, alla definizione condivisa del percorso da intraprendere per l'utente, tra cui l'avvio di un tirocinio di inclusione.

Art. 5 – SOGGETTI OSPITANTI

Cooperative sociali di tipo A e di tipo B, enti pubblici, associazioni, fondazioni, patronati, istituti religiosi, realtà aziendali, preventivamente valutate dall'équipe del SIL, consone alla specificità dell'intervento.

Art. 6 – CONVENZIONE E PROGETTO PERSONALIZZATO

Fra soggetto proponente (servizio sociale comunale), promotore (CFP Ticino Malpensa) e soggetto ospitante (Azienda) viene stipulata una Convenzione individuale, nella quale sono indicati i compiti di ciascun contraente con riferimento al Progetto Personalizzato.

La Convenzione viene redatta in triplice copia e sottoscritta dalle 3 parti.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un Progetto Personalizzato contenente:

- a) i dati anagrafici del tirocinante e dei soggetti proponente, promotore e ospitante;
- b) gli estremi identificativi della polizza responsabilità civile ed infortuni e PAT INAIL (di regola quelle del soggetto ospitante);
- c) gli operatori di riferimento dei soggetti proponente, promotore e ospitante;
- d) gli obiettivi, le attività proposte, le modalità di svolgimento dell'intervento di inclusione sociale, la durata del progetto e le ore di presenza settimanale previste;
- e) le modalità di monitoraggio e di valutazione del progetto;
- f) gli impegni del tirocinante;
- g) l'impegno economico da sostenere a favore del tirocinante.

Il Progetto Personalizzato, redatto in quadrupla copia, è firmato dal tirocinante e dai soggetti proponente, promotore e ospitante a garanzia dell'impegno professionale espletato per il conseguimento degli obiettivi concordati.

Art. 7 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste nel proprio Progetto Personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare il protocollo sanitario emergenza sanitaria covid-19;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante la frequenza;
- comunicare al soggetto ospitante e al soggetto promotore con anticipo le assenze programmate e tempestivamente le assenze imprevedibili;
- compilare giornalmente il registro presenze;
- seguire le indicazioni del tutor aziendale e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo lavorativo.

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice o in caso di impossibilità delegare a ciò il soggetto promotore e inviare la COB;
- favorire la piena realizzazione di quanto previsto in ciascun progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- far rispettare al tirocinante tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- consegnare e far rispettare al tirocinante il protocollo sanitario emergenza sanitaria covid-19;
- concordare con l'operatore referente del soggetto promotore eventuali modifiche che riguardano l'orario di tirocinio e la sede;
- garantire la massima collaborazione nella co-progettazione dell'intervento e nelle fasi successive di monitoraggio e di valutazione;
- rilevare giornalmente la presenza del tirocinante, comunicando tempestivamente al soggetto promotore eventuali cessazioni di frequenza e trasmettendo mensilmente il registro presenze.

Il soggetto promotore è tenuto a:

- se delegato dal soggetto ospitante inviare la C.OB. (Comunicazione Obbligatoria) e assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia assicuratrice;
- garantire la massima collaborazione nella co-progettazione dell'intervento e nelle fasi successive di monitoraggio e di valutazione;
- sostenere le spese derivanti dall'assegnazione dei contributi economici previsti e richiederne trimestralmente il rimborso ai Comuni di residenza degli utenti.

Art. 8 – DURATA

Il tirocinio finalizzato all'inclusione sociale ha una durata massima di 24 mesi. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità di inclusione sociale, autonomia e riabilitazione, il tirocinio può essere prorogato oltre i 24 mesi a seguito:

- per persone svantaggiate: di attestazione della sua necessità/opportunità da parte del servizio inviante e/o dei Servizi Specialistici coinvolti;
- per persone iscritte alle categorie protette: parere positivo rilasciato dal Comitato Tecnico Provinciale.

Il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento in caso di gravi inadempienze, mancato rispetto degli impegni previsti dal progetto, assenze ricorrenti e ingiustificate, condizioni di salute.

Art. 9 – CONTRIBUTI E INDENNITA'

Il soggetto promotore, in accordo con il servizio sociale comunale e tenendo conto dello specifico progetto individuale di tirocinio, del monte ore settimanale previsto e degli eventuali benefici economici erogati al tirocinante e/o al nucleo familiare, definisce l'importo dell'indennità di partecipazione -al lordo delle eventuali ritenute fiscali- il cui valore massimo mensile è determinato in € 500,00 per tirocini a tempo pieno e in € 250,00 per tirocini part-time.

L'indennità di partecipazione è liquidata mensilmente, previa presentazione del registro presenze, controfirmato dal soggetto ospitante, e costituisce un sussidio di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione della persona.

I soggetti che danno attuazione al progetto personalizzato, nei limiti delle risorse disponibili, possono definire ulteriori modalità di sostegno a questa tipologia di tirocinio ad esempio prevedendo la possibilità di erogare un rimborso spese di viaggio.

Art. 10 – MONITORAGGIO

Il progetto prevede un intervento di monitoraggio costante, con cadenza almeno quindicinale, effettuato dall'operatore di riferimento designato dal soggetto promotore, che si recherà periodicamente c/o la sede di tirocinio per osservare l'utente e incontrerà il referente del soggetto ospitante per verificare l'andamento del progetto stesso e rilevare eventuali criticità.

Qualora non fosse possibile garantire la cadenza quindicinale del monitoraggio, sarà comunque assicurata una verifica telefonica o in videoconferenza.

Art. 11 – ASSICURAZIONE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Tutti i tirocinanti sono assicurati dal soggetto ospitante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.

Il soggetto ospitante, in presenza di un infortunio sul lavoro occorso al tirocinante, è tenuto a darne tempestiva informazione al soggetto promotore e ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni previste. In caso di utente assicurato dal soggetto promotore, lo stesso deve essere informato immediatamente in modo da permettergli di poter effettuare le comunicazioni dovute.

I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante che ne deve inviare copia al SIL.

Il soggetto promotore, previo accordo con il soggetto ospitante, può sostituirsi allo stesso per l'invio di C.OB tramite delega da effettuarsi tramite il portale Sintesi e/o per farsi carico del costo delle garanzie assicurative.

Art. 12 – SICUREZZA

Con riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. n.81/2008), è necessario che la sede ospitante risponda ai requisiti richiesti dalla legge.

A questo proposito ogni azienda deve compilare il "mod12_Situazioni di Rischio in Azienda Stage" e, fino al permanere dell'emergenza sanitaria, consegnare copia del protocollo sanitario covid-19 sia al tirocinante che all'ente promotore.

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alla normativa in materia di Privacy, Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, il trattamento dei dati degli utenti è svolto per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei servizi di inserimento lavorativo fasce deboli. Ad ogni utente viene consegnata l'informativa che deve essere firmata per accettazione.